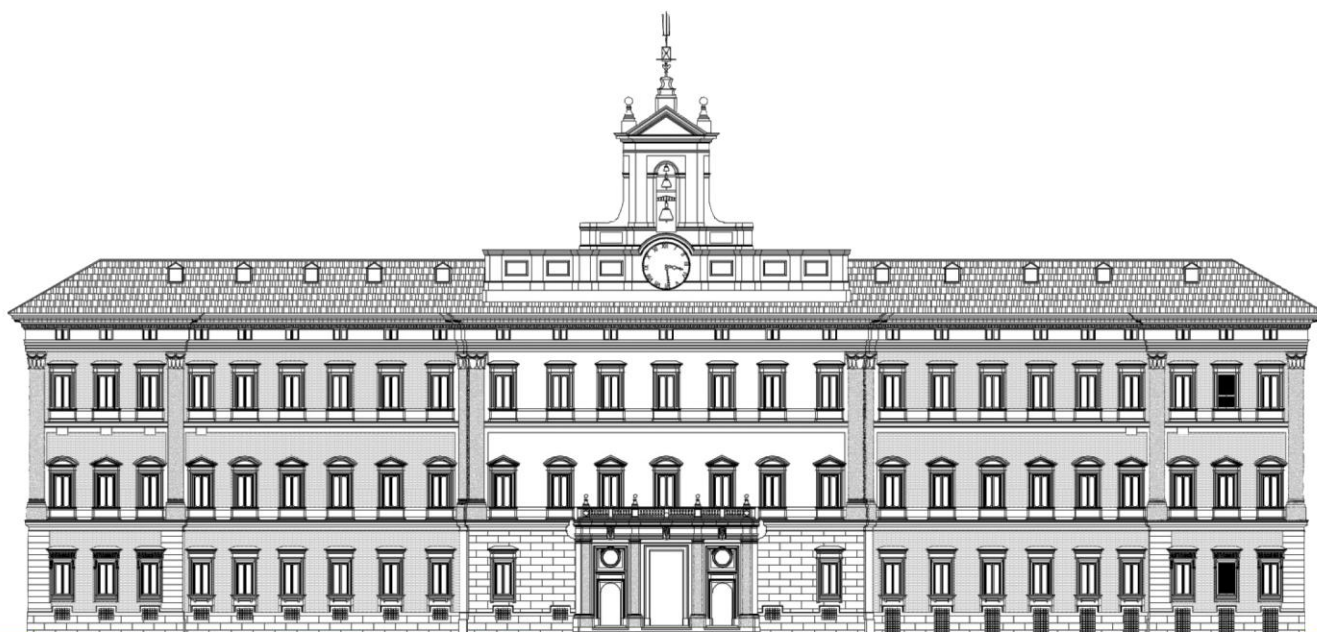




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3118

Disposizioni urgenti in materia di obbligo di
compostabilità di determinate
tipologie di imballaggi

*(Conversione in legge del DL n. 143 del 2026 –
Approvato dal Senato – A.S. 2020)*

N. 525 – 29 settembre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3118

Disposizioni urgenti in materia di obbligo di
compostabilità di determinate
tipologie di imballaggi

*(Conversione in legge del DL n. 143 del 2026 –
Approvato dal Senato – A.S. 2020)*

N. 525 – 29 settembre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLO 1	4
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OBBLIGO DI COMPOSTABILITÀ DI IMBALLAGGI	4

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3118
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica:	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Milani (FDI)
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (S. 2020), dispone la conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.

Il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica.

Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame al Senato, che hanno modificato e integrato il provvedimento in oggetto, non sono invece corredati di relazione tecnica.

Durante l'esame al Senato, il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio¹ una Nota tecnica in risposta alle osservazioni ivi formulate. Si evidenzia, inoltre, che la Commissione Bilancio del Senato, acquisiti i suddetti elementi informativi forniti dal Governo, in data 9 settembre 2026, ha espresso parere non ostativo sul testo originario del provvedimento².

Si rammenta, altresì, che la Commissione Bilancio del Senato, sugli emendamenti approvati in sede referente, ha espresso parere non ostativo, mentre, sulle proposte emendative presentate in Assemblea, ha

¹ Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 595 dell'8 settembre 2026.

² Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 596 del 9 settembre 2026.

espresso parere contrario su alcune di esse, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e nulla-osta sulle restanti proposte³. Nella presente Nota si farà, pertanto, riferimento alla relazione tecnica a corredo del testo originario e alla citata documentazione depositata dal Governo.

Alla Camera, il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, all'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), che nel corso dell'esame non vi ha introdotto modificazioni. Il provvedimento si trova ora all'esame dell'Assemblea.

Al momento della elaborazione del presente *dossier* non risulta ancora trasmessa la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla predetta Nota messa a disposizione dal Governo durante l'esame del provvedimento al Senato, nonché quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di imballaggi

Le norme, modificate in sede referente al Senato⁴, recano talune integrazioni al decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) per quanto attiene alla disciplina della gestione degli imballaggi. In particolare, con l'inserimento del nuovo articolo 226-*quinquies*, è previsto che le seguenti tipologie di imballaggi siano messe a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40⁵, qualora certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili⁶ [comma 1, lettera *a*), capoverso 226-*quinquies*, comma 1]:

- imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati [lettera *a*)];
- imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del *catering* [lettera *b*)];

³ Cfr. 5ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 606 e 607 del 23 settembre 2026.

⁴ Per effetto dell'approvazione degli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.6 e identici 1.7 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.8 (testo 2), 1.15 e identico 1.2 (testo 2), 1.18 (testo 2) e identici 1.19 (Testo 2) e 1.20 (Testo 2)

⁵ Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.

⁶ In conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo.

- imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del *catering* contenenti porzioni individuali di condimenti⁷, ad esclusione degli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni [lettera c), numero 1)] e degli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali [lettera c), numero 2)];
- imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo, a condizione che sia certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile [lettera d)].

In tale quadro, è precisato che – fatta eccezione per il divieto di immissione sul mercato per i piatti di plastica monouso anche se compostabili⁸ (comma 3) – i predetti obblighi di imballaggio non si applicano alle seguenti tipologie di imballaggio individuate dal richiamato articolo 226-*quinquies*, comma 1:

- imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati [di cui alla lettera a)] e imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali [di cui alla lettera c), numero 2)], alle condizioni stabilite dall'allegato V, punti 2 (imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati)⁹ e 4 (Imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del *catering*)¹⁰, del regolamento (UE) 2025/40;
- imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del *catering* [di cui alla lettera b)],

⁷ Ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero.

⁸ Il comma 3 dell'articolo 226-*quinquies* richiama il divieto previsto all'immissione sul mercato per i prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell'allegato al decreto legislativo n. 196 del 2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

⁹ Il punto 2 dell'allegato V riconosce agli Stati membri la facoltà di introdurre esenzioni alle restrizioni di utilizzo di tale tipologia di imballaggi, qualora sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, l'ossidazione, o qualora non vi sia altra possibilità per evitare la commistione di prodotti ortofrutticoli biologici con prodotti ortofrutticoli non biologici.

¹⁰ Il punto 4 dell'allegato V prevede specifiche eccezioni alle restrizioni d'uso stabilite per tale tipologia di imballaggi.

alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'articolo 25 del regolamento medesimo¹¹ (comma 2).

Inoltre, nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea¹², è esclusa l'applicazione dei predetti obblighi di imballaggio per gli imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati contenenti specifici tipi di frutta¹³ e di ortaggi¹⁴, erbe aromatiche fresche, funghi coltivati, nonché frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo (comma 2-*bis*).

È, altresì, specificato che i predetti obblighi di compostabilità degli imballaggi non pregiudicano il rispetto degli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti¹⁵, nonché delle previsioni sulla gestione dei rifiuti organici¹⁶ [comma 1, lettera *a*), capoverso 226-*quinqüies*, comma 4].

Al contempo, viene introdotta una previsione sanzionatoria concernente il mancato rispetto delle disposizioni testé descritte: con l'inserimento del comma 4-*quinqüies* all'articolo 261, è

¹¹ L'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40 riconosce agli Stati membri la facoltà di consentire alle microimprese di immettere sul mercato imballaggi di plastica monouso se è stato dimostrato che non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di tali imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

¹² L'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40 dispone che la Commissione europea, entro il 12 febbraio 2027, pubblichi orientamenti che illustrino più nel dettaglio l'allegato V, compresi esempi dei formati di imballaggio che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento medesimo, e le eventuali esenzioni alle restrizioni, e che forniscano un elenco esemplificativo dei prodotti ortofrutticoli esclusi dall'allegato V, punto 2 (imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati).

¹³ Si tratta dei seguenti tipi di frutta:

- drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;
- bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (*kiniberry*), fragole, lamponi, more, ribes e mirtillo;
- frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, ficus carica delicatissimi, fichi d'India, pitaya, e avocado;
- pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo;
- cachi.

¹⁴ Si tratta dei seguenti tipi di ortaggi:

- ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture *baby leaf*;
- brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;
- ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine;
- leguminose da orto: fagiolini con baccello;
- ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;
- ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;
- ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli.

¹⁵ Adottata in attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, nonché del regolamento (CE) n. 203/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

¹⁶ Di cui all'art. 182-*ter*, comma 6, del Codice dell'ambiente.

stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2030, la violazione degli obblighi in materia di imballaggio introdotti dal nuovo articolo 226-*quinquies*, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore. All'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. È esclusa l'applicabilità della predetta sanzione nei confronti dell'operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui al citato articolo 226-*quinquies*, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente [comma 1, lettera *b*]).

Tali previsioni sono assistite da una clausola di invarianza finanziaria, la quale stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dalle precedenti previsioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

La **relazione tecnica** ricorda che il regolamento (UE) 2025/40 prevede, quale regola generale, che gli imballaggi immessi sul mercato siano riciclabili e introduce, a decorrere dal 2030, limitazioni all'utilizzo di alcune tipologie di imballaggi monouso. Lo stesso regolamento contempla, tuttavia, una specifica deroga che consente agli Stati membri, in presenza di determinati requisiti e di sistemi di gestione della frazione organica adeguatamente sviluppati, di assoggettare alcune categorie di imballaggi a requisiti di compostabilità (anziché di più rigorosa riciclabilità), a condizione che la deroga sia esercitata prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2025/40 (12 agosto 2026).

La relazione tecnica fa presente che l'obbligo di conformità introdotto dal nuovo articolo 226-*quinquies* è posto integralmente a carico degli operatori economici interessati e riguarda le caratteristiche tecniche dei prodotti immessi sul mercato nazionale. Il presente intervento normativo è condizione necessaria affinché l'Italia possa avvalersi del regime derogatorio previsto dal regolamento europeo. In assenza di tale intervento, evidenzia la relazione tecnica, verrebbe meno la possibilità di applicare i requisiti nazionali di compostabilità alle categorie di imballaggi individuate dalla norma, con la conseguente applicazione integrale del regime europeo ordinario fondato sulla riciclabilità e delle correlate restrizioni, ben più

gravose per il comparto. In termini concreti, ciò comporterebbe il venir meno della possibilità di utilizzare la compostabilità quale criterio alternativo alla riciclabilità per le tipologie di imballaggio considerate dal regolamento.

Con riguardo al nuovo comma 4-*quinquies* dell'articolo 261, la relazione tecnica sottolinea che le attività di vigilanza e accertamento delle violazioni ivi previste sono riconducibili alle ordinarie funzioni degli organi di polizia amministrativa e delle autorità competenti e saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non saranno necessari incrementi di organico o di stanziamenti aggiuntivi. Inoltre, per ciò che concerne le eventuali maggiori entrate derivanti dalle sanzioni di nuova introduzione, la relazione tecnica non stima prudenzialmente effetti.

Si rammenta che la rappresentante del **Governo** ha depositato una Nota con alcuni chiarimenti in merito alle richieste emerse in sede di esame del provvedimento presso la 5ª Commissione del Senato¹⁷.

Tale Nota – con riferimento ai nuovi compiti di vigilanza sul rispetto della disciplina degli imballaggi e di accertamento delle relative sanzioni di cui all'articolo 226-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 – fa presente che la fattispecie introdotta si colloca all'interno della disciplina sanzionatoria già prevista dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. In tale quadro, le attività di vigilanza e di accertamento delle violazioni si innestano su funzioni amministrative già previste dall'ordinamento e riconducibili agli ordinari presidi di controllo in materia ambientale, senza determinare l'istituzione di nuovi apparati o l'attribuzione di competenze estranee al sistema vigente. Ne consegue – conclude sul punto il **Governo** – che le attività in argomento saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificate in sede referente al Senato, integrano il decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) in materia di gestione degli imballaggi. Con l'inserimento del nuovo articolo 226-*quinquies*, viene consentita l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso (in particolare quelli per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti

¹⁷ Cfr. resoconto sommario n. 595 della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, Bilancio) dell'8 settembre 2026.

ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli per alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del *catering*) qualora certificati come biodegradabili e compostabili. In tale quadro, è precisato che i predetti obblighi, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del nuovo articolo 226-*quinquies*, che richiama, per i piatti di plastica monouso ivi considerati, il divieto di immissione sul mercato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2021, non si applicano:

- a specifiche tipologie di imballaggio individuate dal richiamato articolo 226-*quinquies*, comma 1, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2025/40;
- nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea, agli imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli specificamente individuati [comma 1, lettera *a*]).

Inoltre, nel caso di violazione della disciplina introdotta dalle disposizioni testé menzionate, accertata dagli organi di polizia amministrativa, è prevista – con l'inserimento del comma 4-*quinquies* all'articolo 261 – una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, da applicare, a partire dal 1° gennaio 2030, tranne nel caso in cui l'operatore economico dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui al predetto articolo 226-*quinquies*, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente [comma 1, lettera *b*]).

È infine prevista una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento (*cf. infra*) [comma 2].

La relazione tecnica rammenta che il regolamento (UE) 2025/40, pur prevedendo, quale regola generale, la riciclabilità degli imballaggi immessi sul mercato, consente di assoggettare alcune

categorie di imballaggi a requisiti di compostabilità, a condizione che la deroga sia esercitata prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2025/40 (12 agosto 2026). L'obbligo di conformità introdotto dal nuovo articolo 226-*quinquies* – fa presente la medesima relazione – è posto integralmente a carico degli operatori economici interessati e riguarda le caratteristiche tecniche dei prodotti immessi sul mercato nazionale. Inoltre, con riguardo al regime sanzionatorio previsto dal nuovo comma 4-*quinquies* dell'articolo 261, la relazione tecnica sottolinea che le attività di vigilanza e accertamento delle violazioni ivi previste sono riconducibili alle ordinarie funzioni degli organi di polizia amministrativa e delle autorità competenti e saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non saranno necessari incrementi di organico o di stanziamenti aggiuntivi. Per ciò che concerne, poi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalle sanzioni di nuova introduzione, non stima prudenzialmente effetti.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, il **Governo** – con riferimento ai nuovi compiti di vigilanza sul rispetto della disciplina degli imballaggi e di accertamento delle relative sanzioni di cui all'articolo 226-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 – ha fatto presente che la fattispecie introdotta si innesta su funzioni amministrative già previste dall'ordinamento e riconducibili agli ordinari presidi di controllo in materia ambientale, senza determinare l'istituzione di nuovi apparati o l'attribuzione di competenze estranee al sistema vigente. Pertanto, le relative attività saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che il comma 3 del nuovo articolo 226-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 fa salvo, con riferimento ai prodotti ivi indicati, il divieto di immissione sul mercato previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2021 per taluni prodotti di plastica monouso, tra i quali sono ricompresi i piatti, si rileva che il comma 3 del medesimo articolo 5 esclude tuttavia dal predetto divieto, al ricorrere delle condizioni ivi previste, i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile. Ciò stante, rilevato che la disposizione in esame non interviene espressamente sul citato comma 3 dell'articolo 5

del decreto legislativo n. 196 del 2021, andrebbe preliminarmente chiarito se i piatti di plastica monouso biodegradabile e compostabile aventi le caratteristiche previste dal citato comma 3 dell'articolo 5 possano continuare ad essere immessi sul mercato ovvero se, per effetto del nuovo articolo 226-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, debba ritenersi applicabile anche ad essi il divieto di immissione sul mercato previsto dal comma 1 del medesimo articolo 5. Tale chiarimento appare necessario al fine di assicurare univocità nell'individuazione della fattispecie soggetta alla relativa disciplina sanzionatoria e di escludere che eventuali incertezze interpretative possano dar luogo a contenziosi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame reca una clausola di invarianza, riferita al medesimo articolo 1, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.